

N. R.G. 1981/2019

RG n. 1981/20  
Repert. n. 150/2021 del 22/01/20



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE DI APPELLO DI FIRENZE**  
SEZIONE IMPRESE

La Corte di Appello di Firenze, sezione imprese, in persona dei Magistrati:

dott. Edoardo Enrico Alessandro Monti                      Presidente  
dott. Dania Mori    Consigliere  
dott. Anna Primavera    Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **1981/2019** promossa da:  
**FALLIMENTO** [REDACTED] **S.R.L.** (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio  
dell'avv. [REDACTED] (C.F. [REDACTED])

APPELLANTE

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv.  
[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

APPELLATO

avverso

la sentenza n. 2364/2019 emessa dal Tribunale delle Imprese di Firenze  
pubblicata il 23/07/2019

**CONCLUSIONI**

All'udienza collegiale del 26/06/2020 la causa veniva posta in decisione sulle  
seguenti conclusioni:

**Per la parte appellante:**

*"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della impugnata sentenza n.  
2364/2019 emessa dal Tribunale civile di Firenze, accertare l'erroneità della*

stessa e, per l'effetto, respinta ogni contraria domanda, eccezione o istanza e previa ogni più opportuna pronuncia, in accoglimento dell'azione di responsabilità promossa ai sensi degli artt. 2475 ter, 2476 c.c., 2484, 2485, 2486 c.c., 146, 216 e 217 l.f.:

(A) accertare e dichiarare che il Sig. [REDACTED], in veste di Amministratore Unico della società [REDACTED] S.r.l., nel corso dell'espletamento del mandato:

(A.1) ha gravemente violato le disposizioni normative che presiedono all'esecuzione degli obblighi inerenti la sua carica in relazione alle operazioni di finanziamento del 10.3.2008 e 14.4.2008 con cui è stata finanziata la società controllante, [REDACTED]; e

(A.2) è venuto meno all'obbligo di porre in liquidazione la Società a far data almeno dal 14.4.2008 o, in subordine, dal 31.12.2008 o, comunque, da altra data antecedente al fallimento, assumendo, conseguentemente, una responsabilità illimitata in relazione alle perdite conseguenti alla gestione non conservativa della società successiva alla manifestazione della causa di scioglimento; e per l'effetto,

(B) condannare il medesimo Sig. [REDACTED], anche in via equitativa occorrendo ex art. 1226 c.c., a risarcire al Fallimento [REDACTED] S.r.l., in persona del suo Curatore pro tempore, i danni patrimoniali subiti in misura di € 345.291, oltre a interessi e rivalutazione a far data, in relazione all'importo di € 220.000,00, dall'erogazione dei finanziamenti a [REDACTED] S.r.l. e per il residuo credito dalla data del fallimento (20.3.2014).

Con vittoria di spese e di onorari.

**Per la parte appellata:**

"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta e disattesa ogni contraria e diversa domanda, eccezione e conclusione:

(a) rigettare l'appello proposto dalla Curatela del Fallimento [REDACTED] s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2364/2019 emessa nel giudizio R.G. n. 12179/2016 e pubblicata in data 23 luglio 2019;

(b) per l'effetto, respingere integralmente ogni domanda, eccezione e deduzione promossa e sollevata dalla Curatela del Fallimento [REDACTED] s.r.l. nei confronti del Dott. [REDACTED], in quanto infondate in fatto ed in diritto e confermare la predetta sentenza del Tribunale di Firenze n. 2364/2019 emessa nel giudizio R.G. n. 12179/2016 e pubblicata in data 23 luglio 2019.

Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio".

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione, regolarmente notificato, il FALLIMENTO [REDACTED] S.R.L. (di seguito FALLIMENTO o CURATELA o anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di appello [REDACTED] (di seguito anche

APPELLATO) proponendo gravame avverso la sentenza n. 2364/2019 emessa dal Tribunale di e pubblicata il 23/07/2019.

Il giudice di prime cure aveva così deciso:

- 1) respinge le domande formulate dalla Curatela del Fallimento Italtoscana S.r.l. contro Enrico Battaglini;
- 2) condanna la Curatela alla refusione, a favore del convenuto, delle spese di lite, liquidate in euro 16.800,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CAP come per legge.

Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:

1) ESISTENZA DEL DANNO: travisamento di un profilo di fatto ed errore di diritto, laddove il T.I. ha ritenuto necessaria **la prova di un danno certo**, avendo dovuto, invece, ritenere che **l'elevata (ma anche solo la ragionevole) probabilità della perdita**, equivale a certezza della sua esistenza per finalità risarcitorie;

2) ANOMALO RISCHIO DI CREDITO: errore di prospettiva laddove il T.I. ha ritenuto necessaria **la prova dell'irrecuperabilità ab origine del credito**, avendo dovuto, invece, valutare se il [REDACTED] avesse assunto un **rischio anomalo**, ovvero se avesse esposto la società [REDACTED] ad una perdita economica probabile;

3) ASSENZA DI GIUSTIFICAZIONI E/O DI VANTAGGI COMPENSATIVI E CONSEGUENTE ANTIGIURIDICITÀ DELLA CONDOTTA: **omessa motivazione**, non avendo il T.I. spiegato mai come le conseguenze peggiori derivanti dalla mancata erogazione del finanziamento ed i vantaggi compensativi avrebbero potuto essere maggiori della perdita che con l'erogazione improvvida si decideva di accettare; **errata motivazione** in ordine alle "politiche" di Gruppo imposte dal vertice della piramide, laddove il T.I. ha ritenuto che, per tutte le società controllate che vi si conformano, debbano essere scrutinate nell'ottica della ragionevolezza o irragionevolezza ex ante, non rispondendo il finanziamento in questione ad alcuna politica generale, essendo stato un atto emergenziale da

valutare dunque atomisticamente considerato; **astratta motivazione** in ordine al maggior pregiudizio che sarebbe derivato dal mancato finanziamento, non esistendo il pericolo di una propagazione isterica e irrazionale della revoca degli affidamenti, in quanto [REDACTED] era società che stava in quel momento ancora regolarmente vendendo i propri appartamenti; **contraddittoria motivazione** laddove il T.I. ha ritenuto prima che la crisi di [REDACTED] e il suo fallimento fosse conseguenza di circostanze esogene e diverse dalla perdita di cassa conseguente al finanziamento e poi che fosse "indispensabile" salvare la capogruppo dall'insolvenza;

4) UTILI FUTURI E IRRAZIONALITÀ DEL FINANZIAMENTO: erroneità della ipotizzata esistenza di utili futuri da poter compensare con il debito per giustificare l'erogazione;

5) IL CONFLITTO D'INTERESSI: errata esclusione;

6) LA PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE: omessa applicazione degli artt. 2485 e 2486 c.c. per non avere il T.I. rilevato la discesa del capitale al di sotto del minimo legale e la prosecuzione dell'ordinaria attività sociale, con generazione di passività risarcibili, in quanto non collegate all'attività di liquidazione.

Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Radicatosi il contraddittorio, il [REDACTED] nel costituirsi in giudizio, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.

La causa veniva trattenuta in decisione in data 26/06/2020, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e va accolto.

I profili di responsabilità contestati dal FALLIMENTO al [REDACTED] I attengono:

- all'avvenuta erogazione di un finanziamento ad uno dei propri soci [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] s.r.l. (di seguito solo [REDACTED] per brevità) del complessivo importo di € 220.000,00 frazionato in due *tranche*, l'una di € 50.000,00 l'altra di € 170.000,00, malgrado la **prevedibile irrecuperabilità degli importi erogati**;
- all'illegittima compensazione degli importi finanziati, peraltro operando in **conflitto di interessi**, essendo stato il BATTAGLINI amministratore sia della società fallita che di ITALCANTIERI;
- all'**illegittima prosecuzione dell'attività sociale** malgrado la riduzione del capitale al di sotto del limite legale, con conseguente aggravamento del passivo.

La CURATELA ha quindi individuato il danno in due diverse componenti:

1. il finanziamento erogato (e, ovviamente, mai restituito), pari a complessivi € 220.000,00;
2. l'aggravamento del passivo conseguente alla discesa del patrimonio sotto il minimo legale, quantificato in € 125.291,00.

Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.

I. La critica contenuta nel **primo motivo** di gravame è inidonea a scalfire l'impugnata sentenza.

Col primo motivo di gravame il FALLIMENTO denuncia in merito alla ritenuta inesistenza ed incertezza del danno, **il travisamento di un profilo di fatto ed un errore di diritto**, laddove il T.I. ha ritenuto necessaria la prova d un danno certo, censurando la parte della sentenza impugnata in cui il T.I. ha affermato: *"d'altro canto, anche allo stato attuale, dopo ben dieci anni dalla scadenza del termine di restituzione del finanziamento, non risulta l'assoluta irrecuperabilità del credito derivante dal finanziamento, posto che **Italcantieri, pur trovandosi in stato di liquidazione, non è ancora cessata, onde non vi è assoluta certezza, alla data attuale, del fatto che il credito della fallita non sarà***

**pagato"** nonché *"va ancora osservato che ulteriore elemento costitutivo della responsabilità per conflitto d'interesse è la sussistenza di un danno alla società provocato da detto conflitto, danno che, nel caso di specie, non risulta provato con certezza"*.

Secondo l'APPELLANTE tale motivazione è errata, avendo dovuto il T.I. valutare che l'elevata (ma anche solo la ragionevole) probabilità della perdita, equivale a certezza della sua esistenza per finalità risarcitorie, in quanto la piena certezza dell'irrecuperabilità di un credito e quindi del danno, non si ha sostanzialmente mai, se non con la chiusura di un'azione esecutiva individuale o concorsuale ed inoltre, nella fattispecie, vi sarebbe, comunque l'altissima probabilità, prossima alla certezza, visto il tempo trascorso, dell'irrecuperabilità del credito restitutorio.

Orbene, osserva la Corte che lo stralcio di motivazione oggetto di critica, come si evince dall'*incipit* del periodo (d'altro canto), è svolto *ad abundantiam*, a riprova cioè, del fatto che il preteso danno invocato dal FALLIMENTO, sotto il profilo della irrecuperabilità del credito, non si sarebbe, neppure all'attualità, ancora concretizzato.

Infatti, il T.I. non ha mancato di evidenziare, in primo luogo, che la tesi della Curatela secondo cui la concessione del finanziamento avrebbe dovuto considerarsi illegittima ab origine, per il fatto che ab origine avrebbe dovuto ravvisarsi l'irrecuperabilità del credito, fosse infondata, *"posto che la situazione di difficoltà finanziaria in cui versava Italcantieri al momento della concessione del prestito non implicava una situazione d'incapienza patrimoniale, con conseguente previsione d'impossibilità di restituzione del finanziamento"*, in quanto:

a) alla fine del 2007, la società si trovava in una situazione di crisi finanziaria, situazione diversa da quella di incapienza patrimoniale, che, tuttavia, in considerazione delle iniziative in corso e dell'andamento del mercato immobiliare all'epoca, poteva apparire superabile e strettamente connessa al normale ciclo economico/finanziario dell'attività svolta;

b) al momento in cui, nei primi mesi del 2008, il finanziamento era stato deliberato e poi erogato, la prospettiva era quella che l'attività d'impresa avrebbe generato, in tempi relativamente brevi, un utile significativo, nonché risorse finanziarie comprese tra un minimo di € 381.076,00 ed un massimo di € 594.440,00, oltre all'Iva incassata sulle vendite.

Pertanto, nessuna erronea valutazione in termini di ritenuta necessità della prova del danno in termini di certezza, deve essere ravvisata e quindi nessun errore in fatto ed in diritto e ciò a prescindere dall'avvenuta impugnazione anche dello stralcio di motivazione sopra riportato sub a), per avere, invece, il T.I. considerato l'inesistenza di un prevedibile danno futuro ed argomentato adeguatamente sul punto.

Anche se per quanto di seguito argomentato tale motivazione è da ritenere errata la sentenza impugnata in relazione allo specifico motivo di censura va sul punto confermata.

II. La **seconda censura** alla sentenza impugnata è fondata.

Col secondo motivo di gravame il FALLIMENTO lamenta l'errore di prospettiva in cui sarebbe incorso il primo giudice, laddove ha ritenuto che esso originario attore avrebbe dovuto fornire la prova dell'irrecuperabilità ab origine del credito, avendo dovuto il T.I. invece, accertare se l'amministratore avesse assunto un **rischio anomalo**, avendo così esposto [REDACTED] ad una perdita economica probabile e giungere quindi, a tale positiva conclusione.

Censura la CURATELA la parte della sentenza impugnata in cui il tribunale afferma: *"Va, infatti, in primo luogo richiamata la differenza esistente tra situazione finanziaria e situazione patrimoniale di una società, posto che **la situazione di difficoltà finanziaria in cui versava [REDACTED] al momento della concessione del prestito non implicava una situazione d'incapienza patrimoniale, con conseguente previsione d'impossibilità di restituzione del finanziamento;** diversamente argomentando, tutti i finanziamenti, nel momento in cui vengono effettuati per carenza di liquidità, dovrebbero essere*

correlati ad una previsione di mancata restituzione, il che, con tutta evidenza, non può essere ragionevolmente sostenuto".

I profili di critica attengono alla assoluta anomalia della situazione non vagliata dal T.I. ed in particolare:

- alla mancanza di alcuna ragionevole certezza in ordine alle tempistiche restitutorie del credito di [REDACTED];
- alla irrazionalità del finanziamento, in quanto sostanzialmente sostitutivo dell'apertura di credito revocata da Unicredit;
- alla situazione di insolvenza in cui in realtà versava [REDACTED], in quanto diffidata ad adempiere da Unicredit, che - revocata l'apertura di credito - si apprestava ad avviare le azioni conseguenti;
- allo stato di scioglimento formale di [REDACTED], evitato esclusivamente grazie ad alcune rinunce al rimborso dei finanziamenti soci.

Il FALLIMENTO sottopone a critica anche il seguente ulteriore passo della motivazione in cui si afferma: *"Il CTU ha poi evidenziato come al 31/12/2007 la società [REDACTED] avesse una propria consistenza e solidità patrimoniale, seppure in gran parte immobilizzata e non immediatamente liquidabile, poiché impiegata in iniziative di sviluppo immobiliare in corso, fra cui quella realizzata per il tramite di [REDACTED] s.r.l.; alla fine del 2007, la società si trovava in una situazione di crisi finanziaria, situazione diversa, come detto, da quella di incapienza patrimoniale, che, tuttavia, in considerazione delle iniziative in corso e dell'andamento del mercato immobiliare all'epoca, poteva apparire superabile e strettamente connessa al normale ciclo economico/finanziario dell'attività svolta"* (sentenza, sempre pag. 6).

Secondo la CURATELA, dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, al tempo dell'erogazione del finanziamento, in suo favore, [REDACTED] sarebbe stata non solo in crisi finanziaria temporanea, bensì in definitiva crisi finanziaria, patrimoniale e gestionale ed in particolare, a rischio di sottocapitalizzazione e, quindi, male avrebbe fatto il Tribunale a non considerare



che non avrebbe dovuto essere finanziata da [REDACTED] 0/2021 del 22/01/2021 avendo dovuto, invece, la medesima partecipante, far ricorso al capitale di rischio, tanto che la riduzione del suo capitale, al di sotto del minimo legale, era stata scongiurata solo in forza della "rinuncia, da parte dello stesso BATTAGLINI (che, evidentemente, proteggeva la sua posizione di Amministratore), di parte dei finanziamenti dei soci, per € 81.000,00".

La censura coglie nel segno.

Il giudice di prime cure, ai fini della ritenuta imprevedibilità del danno, comparando la crisi finanziaria temporanea di [REDACTED] con l'equilibrio finanziario di [REDACTED], ha reputato improbabile, sulla scorta di parametri di regolarità causale ed alla stregua di oggettivi e ragionevoli criteri, rapportati alle circostanze del caso concreto, l'esistenza di un danno alla società finanziatrice, poi fallita.

In particolare, il T.I. per valutare l'eventuale irrazionalità o anomalia del finanziamento non si è soffermato solo sulle caratteristiche dell'operazione e sul preteso prevedibile mancato rimborso della somma erogata, in considerazione delle circostanze sopra indicate, avendo fatto riferimento anche ad altre variabili idonee a connotare la prospettiva futura, quali la ritenuta razionalità del finanziamento in un'ottica di gruppo e la ritenuta correlata prevedibile mancanza di danno per la finanziatrice [REDACTED].

Ritiene la Corte sussistente il dedotto errore di prospettiva in cui sarebbe incorso il primo giudice.

Si rileva, in primo luogo, che [REDACTED], ai sensi dell'art. 2359 c.c., avendo detenuto una partecipazione pari al 50%, avesse esercitato un controllo congiunto insieme ad [REDACTED], titolare del restante 50%, su [REDACTED] o comunque fosse a questa collegata, esercitando su di essa una influenza notevole, in forza del contratto di sub-locazione e somministrazione di servizi del 2.01.2008

Ciò posto, pur volendo escludere l'applicabilità degli artt. 2467 e 2497 bis c.c. ai finanziamenti c.d. ascendenti, erogati cioè da società eterodirette a società

controllanti, al fine di valutare la correttezza della decisione impugnata circa l'anomalia e l'irrazionalità del finanziamento in questione, ritiene la Corte di poter importare i principi sanciti da tali norme per l'applicazione dell'istituto della postergazione, in termini di concessione del finanziamento in un momento in cui risultava un **eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto** oppure la società si trovava in una **situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento**, trattandosi di indici dai quali desumere la solidità di una impresa.

Altri **indici finanziari** rilevatori della crisi che il Collegio reputa di valutare mutandoli dall'art.4 lett. h) L. n.155/2017 (Legge delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza) sono i seguenti:

- **il rapporto fra i mezzi propri e mezzi di terzi;**
- **l'indice di rotazione dei crediti;**
- **l'indice di rotazione del magazzino;**
- **l'indice di liquidità.**

Lo stesso nuovo codice della crisi di impresa (CCI) di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, emanato in attuazione della suddetta legge delega, dopo aver definito all'art. 2 co. 1, la nozione di crisi, quale "*stato di difficoltà economico - finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate*", all'art. 13 co. 1 stabilisce che "*costituiscono **indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario**, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso **appositi indici** che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono **indici significativi** quelli che misurano **la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa** che*

*l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24".*

Alla stregua di tali indici, osserva la Corte che la perdita di bilancio al 31.12.2007 pari a - € 44.860,00, era stata registrata da [REDACTED] a seguito di riserve appostate per € 81.000,00 (a fronte della rinuncia di un socio di [REDACTED] al rimborso dei finanziamenti e dei relativi interessi) ed era stata poi colmata per effetto di proventi straordinari. Si legge, infatti, a tal riguardo, nella bozza di bilancio di [REDACTED] (doc. D-19) a pag. 12 che "le altre riserve sono generate dalla rinuncia parziale dei finanziamenti da parte del socio [REDACTED] s.a.s. per ammontare pari ad € 81.000, di cui € 50.000 nell'esercizio 2007" ed a pag. 15 "Il socio [REDACTED] SAS a far data dal 31.12.2007 ha rinunciato parzialmente ad € 55.000 a titolo di finanziamento della società, chiedendo espressamente che fosse imputato a **versamento in conto capitale** col fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio netto dalla perdita dell'esercizio" e che la rinuncia ai finanziamenti in questione fosse stata estesa al 31/12/2007, anche agli interessi maturati nell'esercizio ed in quelli maturati l'anno precedente, per complessivi € 14.227,02.

In luogo del finanziamento de quo **sarebbe stato quindi ragionevole un ulteriore versamento in conto capitale e quindi un conferimento**, ove si consideri che al 31.12.2007, risultavano, in capo ad [REDACTED]:

- un **attivo patrimoniale** di € 2.456.169,00 (partendo da € 2.529.336,00);
- un **indebitamento** di € 2.490.614,00 (di cui € 951.110,00 esigibili entro l'anno successivo ed € 1.539.504,00 esigibili oltre l'anno successivo);
- un **patrimonio netto negativo** rettificato a - € 34.445,26.

Appare evidente l'**eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto non solo al patrimonio netto, ma anche ai flussi di cassa** che l'impresa non era in grado di generare, per avere ricevuto la revoca dell'apertura di credito da parte di UNICREDIT ed avere ricevuto il finanziamento di cui trattasi dalla partecipata in sostituzione di tale apertura di credito.

Pertanto, **lo stesso rapporto fra i mezzi propri e mezzi di terzi** risultava nel marzo-aprile 2008 sproporzionato essendo stata revocata una apertura di credito di oltre 300mila euro ed essendo stato lo stesso finanziamento di importo cospicuo (220.000,00) malgrado un patrimonio netto negativo rettificato a - € 34.445,26.

Così stando le cose, reputa la Corte, contrariamente a quanto ritenuto dal T.I., che il ricorso prima ad una rilevante apertura di credito e poi al predetto finanziamento denoti, dunque, la crisi di liquidità in cui versava [REDACTED] che quindi era in una conclamata crisi non solo finanziaria, ma anche economico-patrimoniale, avendo, altresì, uno dei suoi soci addirittura commutato il finanziamento in precedenza erogato alla medesima, in capitale di rischio, rinunciando al rimborso del finanziamento che peraltro avrebbe dovuto essere postergato ex art. 2467 c.c..

Per questo motivo, non è dato ritenere che la società si fosse trovata nell'aprile 2008, in una situazione finanziaria di crisi temporanea, ove si consideri altresì, come rilevato dal CTU, che la medesima [REDACTED] *"aveva una propria consistenza e solidità patrimoniale, seppure in gran parte immobilizzata e non immediatamente liquidabile, poiché impiegata nelle quattro iniziative di sviluppo immobiliare in corso"* anche se *"la necessità di impiegare ingenti risorse finanziarie nella fase iniziale dell'investimento e la concentrazione dei ricavi come fonte di liquidità al termine dell'operazione costituisce una peculiare caratteristica del ciclo economico/finanziario dell'attività di costruzioni"*.

Non è neppure condivisibile la valutazione del CTU, condivisa dal primo giudice, secondo cui *"alla fine del 2007, la società si trovasse in una situazione di crisi finanziaria che però, **in considerazione delle iniziative in corso e della congiuntura del mercato immobiliare particolarmente favorevole allora vigente**, poteva apparire superabile e strettamente connessa al normale ciclo economico/finanziario dell'attività svolta"* posto che di fatto, il finanziamento *de quo*, come evidenziato era servito a sanare l'esposizione verso UNICREDIT che, a fine anno 2007, aveva comunicato ad [REDACTED] la revoca degli affidamenti.

L'ausiliario è addivenuto a tali conclusioni, nonostante - dopo aver rettificato il **valore dell'attivo** in € 2.456.169,00 (partendo da € 2.529.336,00) e considerato il **valore totale dell'indebitamento** riportato in bilancio, pari ad € 2.490.614,00 (nel quale risultavano tuttavia, compresi finanziamenti fruttiferi concessi dai soci per € 103.750,00 presumibilmente postergati ex lege e perciò suscettibili di assumere, all'occorrenza, funzione di mezzi propri della società) - avesse ricavato un patrimonio netto negativo di € - 34.445,26.

In presenza di tale situazione economico-patrimoniale, all'epoca della operazione di cui trattasi (marzo - aprile 2008) sarebbe stato necessario un conferimento, in un'ottica ispirata a criteri di prudenza, ove si consideri che lo stesso indebitamento a breve termine di ITALCANTIERI (pari ad € 951.110,00 e comprensivo del credito vantato da UNICREDIT per € 307.012,48, poi ridotto ad € 270.000,00 per effetto della transazione conclusa col predetto istituto di credito grazie al finanziamento *de quo*) dato anche l'orizzonte temporale di restituzione della somma finanziata, risultava sbilanciato rispetto al patrimonio netto.

L'aver sopperito alla carenza di liquidità della controllante senza alcuna ragionevole certezza in ordine alle tempistiche restitutorie del credito di [REDACTED] (avendo dovuto il finanziamento essere rimborsato entro e non oltre il 9.03.2009, con gli interessi al tasso legale) ed in difetto di richiesta di qualsivoglia adeguata garanzia a tutela di tale credito, consente, dunque, di ritenere irrazionale il finanziamento in questione, anche perché, da un lato, come evidenziato, sostanzialmente sostitutivo dell'apertura di credito revocata da UNICREDIT e dall'altro, lo scioglimento di [REDACTED] era stato effettivamente evitato, solo grazie ad alcune rinunce al rimborso dei finanziamenti eseguiti dai suoi soci.

Inoltre, anche se, come confermato ex post, dal bilancio al 31.12.2008, la perdita di bilancio era stata in parte risanata, [REDACTED], a tale data, era ancor di più fortemente indebitata, evidenziando nel dettaglio, tale bilancio, in capo alla medesima:

- un **attivo patrimoniale** di € 3.182.072,00 (partendo da € 2.456.169,00);

- un **indebitamento** di € 3.150.757,00 (importo tutto esigibile entro l'anno successivo);

- un **patrimonio netto** di € 31.315,00;

- una **perdita di esercizio** ridottasi a - € 7.406,00

Infine, non è dirimente il fatto che il CTU, a tal proposito, abbia concluso affermando che **il finanziamento fosse volto a salvaguardare la solidità e la continuità del gruppo imprenditoriale** di cui la società fallita faceva parte e, che **al momento in cui lo stesso fu deliberato ed erogato, apparisse difficile ipotizzare un suo mancato rimborso**, in quanto, al di là della consistenza patrimoniale propria della società finanziata, sulla base delle prospettive economico/finanziarie emergenti dall'analisi svolta, **all'inizio del 2008 appariva verosimile che sarebbe stato comunque possibile recuperare il credito, anche solo a fronte della compensazione dei futuri utili a cui la società finanziata avrebbe avuto diritto**, avendo avuto [REDACTED] l'aspettativa di monetizzare, nel breve/medio periodo, il valore della produzione lorda realizzata pari a circa € 988.795,00 ovvero avuto riguardo ai soli immobili già venduti all'inizio del 2008, il valore della produzione lorda pari a circa € 787.314,00.

Tale valutazione è stata, infatti, erroneamente condivisa dal primo giudice, posto che *"non è invocabile un'automatica liceità dei finanziamenti a favore delle società collegate, se non risultano i vantaggi per la società amministrata delle operazioni che la depauperavano, occorrendo un interesse economicamente e giuridicamente apprezzabile non coincidente con la logica in sé dell'operazione interna al gruppo d'impresa"* (Cass. Sez. 1, **Sentenza n. 18728 del 06/09/2007**) e nella fattispecie gli ipotizzati utili futuri non sarebbero stati, secondo una valutazione ex ante, di entità tale da compensare adeguatamente il credito restitutorio di [REDACTED], essendo stati poi, peraltro, deliberati come meglio argomentato in ordine all'ultimo motivo d'appello, in un momento in cui la società era sottocapitalizzata.